



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI PRE E POST SCUOLA
PER LE SCUOLE STATALI
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO***

Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 22/07/2025



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

Articolo 1 – Natura e finalità del servizio

1. Il servizio di pre e post scuola ha una funzione socio-educativa e di sostegno alle famiglie ove entrambi i genitori, o l'unico genitore nel caso di nucleo monogenitoriale sono occupati al momento dell'inizio e/o al termine delle lezioni scolastiche.

2. Si considera occupato il lavoratore dipendente, pubblico o privato (compreso il lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni), il lavoratore autonomo, il lavoratore atipico e tutte le situazioni non strettamente lavorative per le quali è documentabile l'obbligo di frequenza giornaliera (corsi di studio, tirocini, ecc.).

3. Il servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza ai minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio, nelle fasce orarie precedenti e successive al normale orario scolastico.

Di norma viene attivato con le seguenti modalità:

- pre-scuola: possibilità di entrare anticipatamente nei plessi scolastici dalle ore 7.30 fino all'inizio delle attività didattiche
- post-scuola: possibilità di rimanere nella scuola fino a 30 minuti dopo il termine delle attività didattiche.

L'accesso all'attività di pre scuola dei singoli alunni è consentita fino a dieci minuti prima delle lezioni.

Le fasce orarie possono essere annualmente variate per adeguarsi alle modifiche dell'articolazione dell'orario scolastico.

4. La frequenza deve essere quotidiana oppure a giorni fissi; è annuale e non è prevista la frequenza per periodi inferiori.

Non è prevista la frequenza saltuaria o occasionale.

Articolo 2 – Modalità di gestione

1. Il servizio è gestito dal Comune mediante affidamento a soggetti terzi individuati con i criteri e le modalità previste dalla legge.

La convenzione che disciplina i rapporti tra l'Ente e il gestore dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:

- assunzione di responsabilità per quanto riguarda la sorveglianza dei bambini;
- stipula di relativa polizza assicurativa;
- personale numericamente adeguato.



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

2. Per lo svolgimento del servizio dovrà essere utilizzato personale munito di diploma di scuola media superiore e/o esperienza nell'ambito educativo e di animazione con bambini e preadolescenti. Gli operatori dovranno avere le seguenti competenze:

- capacità di sapersi relazionare correttamente con l'utente e la famiglia;
- capacità di lavorare in equipe con gli altri operatori, con le altre professionalità e con il personale scolastico;
- capacità di organizzare attività ludico – ricreative e di favorire la comunicazione anche tra alunni di diverse età e diverse classi.

Sarà cura dell'impresa provvedere a sostituire, sin dal primo giorno di assenza, il proprio personale che per qualunque causa dovesse essere indisponibile al servizio.

3. Il rapporto educatore/alunni è di 1/27 per la scuola dell'infanzia e primaria e di 1/28 per la scuola secondaria, che si riduce a 1/20 in caso di presenza di alunni con disabilità grave.

4. Il servizio viene attivato di norma in presenza di almeno otto richieste per ciascuna delle fasce orarie di pre e post scuola, in relazione all'orario di ogni plesso scolastico.

4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere totalmente o parzialmente il servizio, ovvero di modificare l'organizzazione dello stesso, per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza.

Articolo 3 – Organizzazione

1. Il servizio è attivato in relazione al calendario scolastico e inizia, di norma, con l'entrata in vigore dell'orario definitivo comunicato preventivamente dagli Istituti Comprensivi, salvo diverse articolazioni stabilite di volta in volta in accordo con gli stessi.

Prima dell'avvio dell'anno scolastico il gestore trasmette al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione, per ciascuno, dei titoli atti a dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti, unitamente alla sede lavorativa e agli orari assegnati.

2. Il servizio non è garantito nei giorni di entrata posticipata o uscita anticipata per motivi dipendenti dall'organizzazione scolastica (assemblee, scioperi, ecc.) e nei giorni di sospensione o interruzione delle lezioni.

3. Gli alunni che, usufruendo del trasporto scolastico, arrivano a scuola fino a dieci minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni hanno diritto a utilizzare il servizio gratuitamente.



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

4. Il servizio è svolto all'interno degli edifici scolastici nei locali appositamente individuati dai Dirigenti Scolastici, in relazione al numero dei bambini accolti e alle caratteristiche dei locali.

5. Il soggetto gestore è tenuto a dotarsi, sulla base dei nominativi che saranno forniti dall'Amministrazione comunale, di un registro ove saranno annotate, a cura dei propri operatori, le presenze giornaliere dei bambini. Il registro dovrà essere consegnato all'ufficio comunale competente entro il mese successivo.

Articolo 4 – Iscrizione

1. L'iscrizione al servizio di pre e post scuola viene effettuata tramite domanda con le modalità e nei termini stabiliti annualmente dall'ufficio competente. Le domande presentate oltre il termine stabilito saranno accolte solo se l'organizzazione complessiva del servizio lo consentirà.

2. La domanda è valida per un solo anno scolastico e sarà possibile scegliere di usufruire del servizio di solo pre o solo post scuola.

3. Gli utenti nella domanda dovranno attestare di essere occupati nell'orario di inizio e/o fine delle lezioni.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle domande di ammissione al fine di accertare preventivamente e/o successivamente il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

4. I genitori dell'alunno già ammesso al servizio sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente del Comune le eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.

Articolo 5 – Contributo delle famiglie

1. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi mediante il pagamento di un contributo forfettario da corrispondere in un'unica soluzione anticipatamente, prima della presentazione della domanda, cui deve essere allegata la ricevuta di pagamento.

Non è prevista alcuna riduzione o rimborso del contributo in caso di mancato utilizzo del servizio, né per modifiche e/o sospensioni dello stesso per eventi imprevisti e urgenti (sciopero, calamità naturali, ecc.).

2. L'ammontare del contributo ed eventuali riduzioni sono stabiliti annualmente dalla Giunta comunale.



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

3. La dimissione per assenza ingiustificata non comporta la restituzione della quota di iscrizione.

Qualora in una scuola non venga attivato il servizio per insufficiente numero di domande, la retta pagata in anticipo dai genitori verrà rimborsata.

Articolo 6 – Comportamento e responsabilità degli utenti

1. Durante lo svolgimento delle attività di pre e post scuola, gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato e rispettare le regole impartite dagli educatori.

2. Qualsiasi danno arrecato dai minori a cose, a terzi e a sè stessi è riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori, o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno provocato il danno.

1. I genitori sono tenuti ad accompagnare gli alunni all'interno del plesso scolastico e a consegnarli personalmente agli operatori del pre scuola.

Gli alunni devono essere presi in consegna al termine del post scuola, rispettando rigorosamente gli orari di fine servizio, dai genitori o, se impossibilitati, da persona maggiorenne dagli stessi autorizzata, mediante delega scritta.

Non è previsto lo stazionamento del genitore all'interno dello spazio dedicato al pre scuola se non per il breve momento della consegna e delle comunicazioni necessarie all'operatore.

Articolo 7 – Sanzioni

1. Nel caso di reiterati ritardi nel ritiro del bambino da parte dei genitori e/o in presenza di comportamenti scorretti da parte dei bambini tali da mettere in pericolo l'incolumità altrui o personale, il Comune, previa informazione ai Dirigenti Scolastici competenti, applica i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- avviso formale ai genitori
- sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, oppure sospensione totale in caso di particolare gravità e di comportamenti scorretti reiterati.

Articolo 8 – Controlli

1. Il Comune effettua adeguati controlli nelle diverse sedi scolastiche interessate a seguito di segnalazioni a campione, al fine di verificare il buon andamento del servizio.



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA
Via Roma, 18 - C.A.P. 37057
C.F. 00360350235

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione comunale utilizza i dati personali degli utenti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione al servizio di trasporto scolastico. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda viene fornita l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali.